



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

(Città Metropolitana di Bari)

Contratto in forma pubblica amministrativa

Repertorio n. 2997/2020

**CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SITO CARSIKO
“GROTTE DI CASTELLANA” ED ALTRI IMMOBILI DI
PROPRIETA’ COMUNALE. PROROGA DAL 01.01.2020 AL
30.06.2020. CIG 8172457CDA.**

L'anno 2020 il giorno ventidue del mese di gennaio, alle ore quattordici, nel Palazzo Comunale di Castellana Grotte, sito alla Via Guglielmo Marconi n. 9, nell'Ufficio del Segretario Comunale, avanti a me, dr.ssa Caterina Binetti, Segretario Generale del Comune di Castellana Grotte, abilitato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per il Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti con il mio consenso rinunziato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori di seguito riportati della cui identità sono certa rispettivamente per conoscenza personale:

-Il Comune di Castellana Grotte, con sede legale in Castellana Grotte (BA) alla Via Marconi n. 9, nella persona della Dr.ssa Giovanna Amodio, nata in Putignano il 12/10/1971, domiciliata per la sua carica presso la sede municipale, che dichiara di agire nel presente atto, ai sensi dell'art. 107 del



D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in nome e per conto del Comune di Castellana Grotte, CF e P. I.V.A. n. 00834380727, in qualità di Responsabile del Settore I del Comune di Castellana Grotte giusta decreto sindacale n. 457 del 13/01/2020;

La Società “GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.”, con sede legale in Castellana Grotte (BA) al Piazzale Anelli s.n.c., iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bari – C.F. e P. IVA.: 05325440724 – Numero REA: BA 413305 – data iscrizione: 18/06/1999, nella persona di Sig. Victor Joal Casulli, nato a Manchester (GB) il 29/03/1975 C.F. CSLVTR75C29Z114I, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, giusta nomina sindacale prot. n. del 06/12/2017,

PREMESSO

che con atto Rep. n. 2110 del 07.12.1999 e Rep. n. 2828 del 17.12.2009 il Comune di Castellana Grotte ha concesso alla Società “GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.”, la gestione del complesso carsico denominato “*Grotte di Castellana*”;

che con atto Rep. n. 2987 del 24 aprile 2017, il Comune di Castellana Grotte ha prorogato la concessione alla Società "Grotte di Castellana S.r.l." avente ad oggetto la gestione del complesso carsico denominato "Grotte di Castellana", sino a tutto il 31 dicembre 2019;

che, ai sensi della intervenuta normativa in tema di società partecipate, in particolare dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, modificato e integrato dal D.lgs. n. 100/2017 (TUSP), la Società Grotte di Castellana srl, partecipata al 100% dal Comune di Castellana Grotte è, allo stato, individuata *Società*



in House, soggetta a controllo analogo da parte di questo Ente, nonché tenuta alla piena osservanza di tutte le condizioni che lo stesso TULPS prevede per la fattispecie;

che, in linea con le intervenute disposizioni di cui al soprariferito TUSP, il vigente Codice Contratti, anch'esso datato 2016 ed integrato e modificato nel 2017, ha previsto all'art. 192, rubricato *Regime Speciale degli Affidamenti in House*, l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici *che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house*", e che l'iscrizione avviene a domanda dopo che *"sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto"*;

che con deliberazione n. 36 il Consiglio comunale in data 27.09.2017, in ottemperanza alle nuove disposizioni recate dal TUSP, ha proceduto alla variazione dello statuto societario recependo tali disposizioni;

che con deliberazione di C.C. n. 38 in data 27.09.2017, nel rispetto della previsione del comma 1 dell'art. 24 del TUSP, l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, confermando, tra le altre, la partecipazione posseduta nella Società Grotte di Castellana srl in qualità di socio unico;

che con istanza inoltrata all'ANAC è stata richiesta l'iscrizione dell'Ente, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, nel registro istituito presso l'ANAC ai sensi del sopra richiamato art. 192 del Codice Contratti;

che con deliberazioni di C.C. n. 3 in data 21.02.2019 e n. 21 in data 30.05.2019, questo Ente, su invito dell'ANAC, ha provveduto ad ulteriori



variazioni dello statuto della Società *Grotte di Castellana srl*, al fine di eliminare ogni causa ostativa alla iscrizione nel registro sopra detto, presupposto per l'Ente per operare mediante affidamenti diretti a propri organismi in house e dato atto che ad oggi tale procedura di iscrizione è ancora in via di definizione;

che questo Ente, come previsto dal TUSP effettua annualmente la revisione periodica delle proprie partecipazioni e richiamata, da ultimo, la Deliberazione di C.C. n. 46 in data 27.12.2019 con la quale il Consiglio comunale, chiamato ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del TUSP ad effettuare la revisione periodica delle partecipazioni, dirette ed indirette, detenute alla data del 31 dicembre 2018, ha stabilito di confermare, tra le altre, la partecipazione detenuta in seno alla Società *Grotte di Castellana srl*, prevedendo, nella medesima sede, in continuità e coerenza con la Deliberazione di C.C. n. 42/2018, un piano di razionalizzazione finalizzato al contenimento dei costi di funzionamento della Società, ivi compreso quelle di personale e assegnando, giusta previsione dell'art. 19, comma 5, del TUSP, alla stessa indirizzi ed obiettivi specifici;

che, in sede di nuovo affidamento della gestione del complesso carsico "Grotte di Castellana" si è appalesata la necessità di provvedere ad aggiornare e conformare l'originario contratto in essere tra questo Ente e la Società in house providing *Grotte di Castellana srl* (risalente al 1999) alle plurime intervenute disposizioni normative in tema di società pubbliche;

che con Determinazione del Settore I dell'Ente n.1015 del 27.12.2019 è stato stabilito di formalizzare, nelle more della definizione della procedura



di iscrizione di questo Ente nel registro ex art. 192 del Codice Contratti, presupposto per l'Ente per operare mediante affidamenti diretti a propri organismi in house e nell'esclusivo interesse dell'Ente (continuità del servizio a salvaguardia della reputazione turistica del sito carsico, nonché a garanzia del gettito a bilancio), specifica proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni anche di natura economica, per la durata di mesi sei, del contratto attualmente in essere tra il Comune di Castellana Grotte e la Società in house providing Grotte di Castellana srl (rep. n. 2987 del 24.04.2017), avente ad oggetto la gestione del sito carsico "Grotte di Castellana", fissandone il termine al 30 giugno 2020;

che la Società in house providing *Grotte di Castellana srl*, partecipata al 100% dal Comune di Castellana Grotte è soggetta a controllo analogo da parte dell'Ente:

- svolge attività strumentale per l'Ente, essendo incaricata, in via esclusiva, della cura, tutela, gestione e valorizzazione del sito carsico di proprietà del Comune di Castellana Grotte, rivestendo ruolo strategico e funzionale allo sviluppo del territorio e dell'economia locale;
- non utilizza finanziamenti o contributi comunali, ha piena autonomia finanziaria, presenta bilanci in utile e fatturati in crescita e riconosce un canone annuale all'Ente, che risulta vitale per la gestione del bilancio comunale e che si riflette a beneficio della comunità amministrata;
- garantisce livelli occupazionali a tempo determinato (assunzioni stagionali), oltre ad un importante indotto economico che coinvolge l'intera città, inserita, proprio per la presenza del noto complesso carsico,



nell'elenco regionale delle località *“turisticamente rilevanti”*, nonché riconosciuta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 1° agosto 2003 n. 11, *Comune ad economia prevalentemente turistica*,

CHE il possesso dei requisiti generali è stato verificato positivamente tramite il sistema AVCPASS dal Responsabile Unico del procedimento del Settore I del Comune di Castellana Grotte, che ne ha fatto istanza in data 15.01.2020;

CHE in data 23/10/2019 è stato acquisito d'ufficio per via telematica il certificato di regolarità contributiva che risulta positivo nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili e che rimane depositato agli atti d'Ufficio;

CHE in data 17/01/2020 il RUP ha acquisito il certificato di regolarità fiscale che resta depositato agli atti d'ufficio;

CHE con nota in data 16.01.2020 n. prot. PR-
_BAUTG_Ingresso_0005499_20200116 trasmessa alla Prefettura di Bari, il Comune di Castellana Grotte ha inviato la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 06/11/2011 n. 159 e s.m.i. ; nelle more dell'acquisizione dell'informazione prefettizia, la concessione è conferita con la riserva di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011;

CHE l'eventuale trasmissione da parte della Prefettura UTG di Bari dell'informativa interdittiva nei riguardi della Società *“Grotte di Castellana”* s.r.l. costituirà causa di risoluzione automatica del presente contratto di concessione;

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:



Art. 1

La Concessione *per la gestione del sito carsico "Grotte di Castellana" ed altri immobili di proprietà comunale*-Repertorio n. 2828 del 17 dicembre 2009 ,con scadenza 31 dicembre 2016, prorogata con Repertorio n. 2987 del 24 aprile 2017 al 31 dicembre 2019 è ulteriormente prorogata sino a tutto il 30 giugno 2020.

Art. 2

Per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, restano valide e confermate tutte le clausole contrattuali relative alla precedente concessione con scadenza 31 dicembre 2019, ivi compreso il canone che la Società concessionaria è tenuta a versare al Comune, secondo gli importi e le modalità di cui agli atti precedenti -Repertorio n. 2828 del 17 dicembre 2009 ,e Repertorio n. 2987 del 24 aprile 2017.

Art. 3

Le parti danno vicendevolmente atto che l'estensione della proroga di cui alla presente convenzione è dettata da motivazioni di esclusiva natura tecnica, tutte riportate nella Determinazione del Settore I dell'Ente n.1015 del 27.12.2019 a cui si fa esplicito rinvio e che la stessa proroga viene concessa agli stessi patti, prezzi e condizioni della delibera di concessione originaria; il valore del presente contratto durata dal 1° gennaio 2020 a tutto il 30 giugno 2020 si stima, ai fini della registrazione in € 453.155,22 (euro quattrocentocinquantatremilacentocinquantacinque/22).



Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni diretti ed indiretti di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), la Società ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.

La Società ha fornito all'atto della stipula del presente contratto, copia della polizza assicurativa n 826A6320 sottoscritta in data 31.12.2019 con ZURICH e con decorrenza dal 31.12.2019 al 31.12.2020, con un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni) per ogni sinistro, con il limite di € 3.000.000,00 (euro tremilioni) per ogni persona lesa e di € 3.000.000,00 (euro tremilioni) per danni a cose;

La Società è unica e diretta responsabile nei confronti del Comune e dei terzi per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo, senza alcuna possibilità di chiamare in causa per il risarcimento - nel rapporto con il Comune e con i terzi danneggiati - eventuali ditte appaltatrici o subappaltatrici.

La presente Concessione è soggetta a registrazione in misura proporzionale del 2% sull'importo di cui sopra, come previsto dall'art. 5 della tariffa parte 1^a allegata al D.P.R. 25.04.1986, n. 131.

Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico della Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l. senza diritto o possibilità alcuna di rivalsa. Al presente contratto, da registrarsi in modalità



telematica, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), si applica l'imposta di bollo virtuale, nella misura forfettaria stabilita dal DM 22/02/2007.

Del che richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto e letto il presente atto redatto da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo mediante strumenti informatici dandone lettura a chiara e intellegibile voce alle costituite parti le quali lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono dichiarando di essere perfettamente a conoscenza degli atti citati in premessa.

Detto atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla dott.ssa Giovanna Amodio mediante firma digitale la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore ove risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale valido sino al 09/01/2023 e dal Sig. Victor Joal Casulli mediante firma digitale la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore ove risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale valido sino al 22/02/2021.

Il presente atto, firmato da me Pubblico Ufficiale rogante a mezzo di firma digitale la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA3 ed il cui certificato risulta vigente alla data odierna e valido sino al 27/12/2020, si compone a video di n.10 facciate compreso quanto fin qui descritto della presente, escluso le firme.



Società Grotte s.r.l.

Il Presidente

(Victor Joal Casulli)

Il responsabile Settore I

(dr.ssa Giovanna Amodio)

Il Segretario Generale pubblico ufficiale rogante

(dr.ssa Caterina Binetti)